

Art. 444 Codice Penale. Commercio di sostanze alimentari nocive.

444. Commercio di sostanze alimentari nocive (1).

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 [c.p. 28, 29] (2).

La pena è diminuita [c.p. 65] se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [c.p. 448, 516].

(1) Sulla disciplina del commercio vedi la L. 11 giugno 1971, n. 426 e le relative norme di esecuzione approvate con D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Il reato previsto in questo articolo è escluso dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 34 dello stesso provvedimento.

Art. 515 Codice Penale. Frode nell'esercizio del commercio.

515. Frode nell'esercizio del commercio. (1)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29] (3) (4).

(1) Vedi l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. In materia di commercio su aree pubbliche vedi la L. 28 marzo 1991, n. 112.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(4) Vedi, anche, l'art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 516 Codice Penale. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444] (2) (3).

(1) Vedi l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) Vedi, anche, l'art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.